

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## PRINCIPI CONTABILI

# Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto



Agosto 2014



## **PRESENTAZIONE**

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

## **OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO – INTRODUZIONE**

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 17, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. In particolare, nella nuova versione il principio affronta sia il tema del bilancio consolidato, che era trattato nel precedente OIC 17 (nella versione rivista del 16 settembre 2005), sia il tema del metodo del patrimonio netto, che era trattato dal precedente OIC 21 (nella versione rivista del 30 novembre 2005).
2. La disciplina del bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto sono trattati in due sezioni distinte nel nuovo OIC 17.
3. Con riguardo ai temi di dettaglio relativi alla sezione sul bilancio consolidato, rispetto al precedente principio si è provveduto a:
  - riformulare la disciplina delle differenze iniziali e successive da annullamento chiarendo che tale differenza si determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, stante il tenore letterale della norma (articoli 31 e 33, D.Lgs. 127/1991). In modo analogo sono disciplinate le differenze successive da annullamento;
  - precisare che, a livello di *best practice*, l'eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla "*data di acquisizione del controllo*" in quanto tecnicamente più corretta. Il principio ammette tuttavia l'utilizzo della "*data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento*" stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33 del D.Lgs. 127/1991;
  - precisare che nel caso delle società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, perché ne erano esonerate (in quanto piccoli gruppi o avevano partecipazioni irrilevanti), il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Infatti, in tali casi potrebbe non essere disponibile una documentazione adeguata ovvero tali valori potrebbero essere irrilevanti. Se invece si tratta di una subholding che redige per la prima volta il consolidato il principio raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto e la necessaria documentazione dovrebbe essere disponibile;
  - chiarire la classificazione in bilancio e le modalità di utilizzo del "*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*";
  - precisare il trattamento contabile della cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo;
  - chiarire la data in cui la partecipazione è deconsolidata in caso di perdita del controllo. In particolare, il principio precisa che la partecipazione è deconsolidata con riferimento alla data di cessione, in modo che si possa evidenziare nel bilancio consolidato il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione. È comunque consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei

tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall'inizio dell'esercizio.

- chiarire la disciplina contabile del leasing nel consolidato. Il principio raccomanda l'adozione della contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario in quanto è la soluzione tecnicamente da preferire. In questo caso, si dà separata indicazione dei beni ricevuti in leasing nelle voci delle immobilizzazioni dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato. È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall'articolo 2427, numero 22.
  - riformulare, semplificandole, le parti relative alle nozioni di controllo e collegamento nonché di esonero ed esclusione dall'area di consolidamento. Si è razionalizzata e semplificata la parte relativa all'informativa ed eliminata la disciplina contabile dei bilanci aggregati.
4. Rispetto alla versione pubblicata nel 2013, la principale modifica apportata riguarda il trattamento della differenza positiva da annullamento in mancanza dei requisiti per la sua iscrizione sull'*asset* della società acquisita (ipotesi di un cattivo affare). Si è precisato che, in tale caso, questa differenza è iscritta in detrazione della "*Riserva di consolidamento*", fino a concorrenza del relativo importo e solo l'eventuale eccedenza, è imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 "*oneri*". Si è anche chiarito la portata e il significato della nozione di rilevanza ai fini della redazione del bilancio consolidato.
5. Terminato uno specifico approfondimento sul tema, nella versione finale del principio sono stati reinseriti i riferimenti in nota integrativa relativi al rendiconto finanziario, al Prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato e al Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato.
6. Con riguardo ai temi di dettaglio relativi alla *sezione sul metodo del patrimonio netto*, rispetto al precedente principio si è provveduto a:
- precisare che, a livello di *best practice*, il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale tra i due valori, ove siano disponibili le informazioni, sia quello calcolato alla "*data di acquisizione*". Il principio ammette tuttavia l'utilizzo della "*data dell'ultimo bilancio della partecipata*" stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dall'articolo 2426, numero 4, codice civile;
  - chiarire il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra la partecipante e una partecipata. Coerentemente con la logica propria del metodo del patrimonio netto (che mira a rappresentare sempre e solo la quota parte dei risultati della partecipata di pertinenza della partecipante), il principio precisa che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante, e quindi le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati con terzi;
  - precisare il trattamento contabile previsto in caso si paghi un prezzo della partecipazione eccedente rispetto al valore delle attività acquisite, e quindi in presenza di un cattivo affare;

- chiarire il trattamento contabile da seguire in caso di operazioni sul capitale della partecipata, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante;
  - precisare il trattamento contabile relativo all’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata;
  - esplicitare la contabilizzazione nel bilancio di esercizio di un cambiamento di criterio di valutazione nel caso in cui la partecipante già consolidi la partecipata fin dalla sua acquisizione.
7. Il nuovo principio ha inoltre eliminato l’opzione presente nella precedente versione del principio contabile che consentiva di utilizzare il cd. metodo patrimoniale per l’imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto. Di conseguenza, ora il documento disciplina solo gli aspetti dell’applicazione del cd. metodo reddituale. Poiché a partire dall’entrata in vigore del nuovo principio non è più ammesso l’utilizzo del metodo patrimoniale, il principio precisa che le regole dettate dal presente principio si applicano da tale data con riguardo a tutti gli aspetti della contabilizzazione del metodo del patrimonio netto. Il che significa che anche i dividendi percepiti dalla partecipante dopo l’entrata in vigore del principio sono rilevati in bilancio secondo quanto previsto dal presente principio indipendentemente dal metodo con cui erano stati precedentemente contabilizzati gli utili della partecipata presso la partecipante.

## INDICE

<b>FINALITÀ DEL PRINCIPIO</b> .....	1
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	2-4
<b>DEFINIZIONI</b> .....	5-23
<b>SEZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	
<b>ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b> .....	24
<b>CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b> .....	25-26
<b>COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b> .....	27-31
<b>CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b> .....	32-42
La determinazione dell’area di consolidamento.....	32-33
Principi contabili di gruppo.....	34-39
La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci da consolidare ...	40-42
<b>IL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE</b> .....	43-116
Eliminazione saldi e operazioni infragruppo.....	45-47
Utili e perdite infragruppo.....	48-61
Eliminazione delle partecipazioni e determinazione della differenza da annullamento. Data del consolidamento.....	62-66
Il trattamento contabile della differenza iniziale da annullamento .....	67-74
<i>Il trattamento contabile della differenza iniziale positiva da annullamento e rilevazione dell’eventuale “differenza da consolidamento”</i> .....	68-70
<i>Il trattamento contabile della differenza iniziale negativa da annullamento</i> .....	71-74
Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività della controllata alla data dell’acquisizione.....	75-77
Acquisizione e cessione di quote di partecipazione.....	78-85
<i>Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata</i> .....	78
<i>Cessione parziale di partecipazione senza perdita del controllo</i> .....	79-80
<i>Cessione di partecipazione con perdita del controllo</i> .....	81-83
<i>Casi particolari di riduzione di una quota di partecipazione</i> .....	84-85
Altre variazioni dell’area di consolidamento.....	86-88
<i>Casi particolari di inclusione nell’area di consolidamento</i> .....	86
<i>Casi particolari di esclusione dall’area di consolidamento</i> .....	87-88

Le imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni .....	89
Trattamento dei dividendi distribuiti infragruppo .....	90
Il trattamento contabile delle azioni proprie.....	91-95
Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi .....	96-102
<b>CASI PARTICOLARI</b> .....	103-116
Il trattamento contabile dei beni in leasing .....	103-108
La valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate .....	109-114
Azioni privilegiate e/o di godimento, diritti di opzione .....	115
La redazione del primo bilancio consolidato .....	116
<b>IL METODO DI CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE</b> .....	117-122
<b>LA TRADUZIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO</b> .....	123-131
<b>NOTA INTEGRATIVA</b> .....	132-147
<b>SEZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>DISCIPLINA DI RIFERIMENTO</b> .....	148-150
<b>PROFILI GENERALI</b> .....	151-152
<b>RILEVAZIONE INIZIALE</b> .....	153-155
<b>VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE</b> .....	156-188
Trattamento della differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata .....	156-162
Data di riferimento del bilancio della partecipata.....	163-165
Rettifiche del risultato della partecipata ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto	166-168
Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva .....	169-172
Perdite che eccedono il valore della partecipazione e perdite durevoli di valore.....	173-175
Variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio.....	176-177
Il trattamento dei dividendi distribuiti .....	178-179
Partecipazione indiretta al capitale della controllata/collegata.....	180
Acquisizione e cessione di quote di partecipazione .....	181-183
<i>Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione - trattamento della differenza tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata</i> .....	181
<i>Determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto</i> .....	182-183
Cambiamento del criterio di valutazione .....	184-188



<b>NORME TRANSITORIE .....</b>	<b>189-190</b>
<b>DATA DI ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>191</b>
<b>APPENDICE A - APPENDICE LEGISLATIVA SUL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	
<b>APPENDICE B - SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO</b>	
Esempio 1 - Schema di stato patrimoniale consolidato	
Esempio 2 - Schema di conto economico consolidato	
<b>APPENDICE C - LINEE GUIDA GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI CORRENTI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ</b>	
<b>APPENDICE D - ESEMPI DI ELIMINAZIONE DI UTILI E PERDITE INFRAGRUPPO</b>	
<b>APPENDICE E - IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA</b>	
<b>APPENDICE F - ESEMPIO DI UN AUMENTO DI CAPITALE DELLA PARTECIPATA SOTTOSCRITTO DA UN NUOVO SOCIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>APPENDICE G – LOGICHE DI FONDO DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE</b>	

## **FINALITÀ DEL PRINCIPIO**

1. Il principio contabile OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

2. La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (cfr. paragrafi 6-10 e 32).
3. La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolto alle società che:
  - valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'articolo 2426, numero 4, codice civile (cfr. paragrafo 144);
  - valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del D.Lgs. 127/1991 (cfr. paragrafi 109-111 e 149).
4. Il principio non affronta la trattazione degli aspetti relativi al metodo del patrimonio netto connessi:
  - alla classificazione in bilancio delle partecipazioni,
  - ai criteri per la rilevazione delle perdite durevoli di valore e all'informativa da esporre nella nota integrativa, per i quali si rinvia all'OIC 21 "*Partecipazioni e azioni proprie*".

## **DEFINIZIONI**

5. Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.
6. Si definisce gruppo un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, sia questo esercitabile direttamente dalla controllante o indirettamente tramite sue imprese controllate, persone interposte o società finanziarie.  
Il bilancio consolidato è il documento che prevede l'aggregazione dei valori corrispondenti alle attività, alle passività e ai componenti del conto economico delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante, in base al metodo del consolidamento integrale.
7. L'articolo 26 del D.Lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell'articolo 2359 codice civile,

e in parte prevedendo due fattispecie specifiche dell'influenza dominante derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soggetti.

Ai fini dell'applicazione del controllo, si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte.

8. Il controllo “*di diritto*” si presume quando una controllante dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa (controllata) ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1.
9. Il controllo “*di fatto*” si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 2.
10. Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2 dell'articolo 26 è quello in cui l'impresa “*ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole*” oppure quando “*in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto*”.
11. Un'impresa si definisce controllata quando è soggetta al controllo ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 127/1991 (cfr. paragrafi 7-9). Ai fini della determinazione dell'area di consolidamento (cfr. paragrafi 32-33), si consolidano anche imprese non costituite sotto forma di società di capitali.
12. Si definisce *partecipazione della minoranza o interessenze di terzi* il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, al gruppo.
13. Il *controllo congiunto* si ha quando un soggetto esercita su un'impresa il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 2359, comma 3, codice civile vale a dire il 10 per cento nel caso di imprese quotate e al 20 per cento nel caso di altre imprese.
14. Un'impresa si definisce collegata quando esiste un'altra impresa che esercita su di essa un'influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto.  
Ai sensi dell'articolo 2359, comma 5, codice civile si presume la sussistenza di un'influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria si esercita il 20% dei voti, ovvero il 10% se si tratta di società quotate.
15. *Il metodo di consolidamento integrale* prevede l'integrale attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese appartenenti all'area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento. Per gli specifici criteri applicativi, si vedano i paragrafi 43-116.
16. *Il metodo di consolidamento proporzionale* prevede l'attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese appartenenti all'area di consolidamento considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di pertinenza della controllante, ai fini del consolidamento. Per gli specifici criteri applicativi, si vedano i paragrafi 117-122.
17. *Il metodo del patrimonio netto* è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente all'acquisizione rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata.

L'utile o la perdita della partecipante riflettono la quota di pertinenza di questa nell'utile (perdita) d'esercizio della partecipata.

18. L'area di consolidamento è l'insieme delle società oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.
19. Per la definizione di rilevanza si rimanda all'OIC 11 "*Bilancio d'esercizio: finalità e postulati*". In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato. Tali parametri sono da riferirsi a situazioni in cui il bilancio consolidato non presenti particolari criticità e in ogni caso si tratta di indicazioni che non assumono natura esaustiva rispetto ai parametri da considerare nelle specifiche circostanze. In particolare, i parametri su cui occorre una particolare attenzione per gli effetti che su di essi si possono produrre sono: a) l'indebitamento complessivo, b) il totale dell'attivo di stato patrimoniale, c) il totale dei ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il totale del "*Risultato prima delle imposte*".
20. La *differenza da annullamento*, di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 127/1991 (di seguito, "differenza da annullamento") è la differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e di altre società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile di pertinenza del gruppo.
21. La data del consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi procedere all'imputazione di tale differenza.
22. La *differenza da consolidamento* è l'ammontare positivo che residua dopo l'allocazione della differenza da annullamento alle attività e passività della controllata. La differenza da consolidamento coincide, quindi, con il valore dell'avviamento positivo.
23. La riserva di consolidamento emerge nei casi in cui l'ammontare della differenza da annullamento è negativo. In questi casi, essa è pari all'ammontare residuo dopo l'allocazione al "*Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*", nei casi di previsione di risultati economici sfavorevoli della controllata (articolo 33 del D.Lgs. 127/1991).

**SEZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO**



## **ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

24. L'articolo 27, D.Lgs. 127/91 prevede che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati "lordi" risultanti dai bilanci, compreso quello della controllante, senza procedere alle eliminazioni richieste dalle tecniche di consolidamento.

La norma stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

Non sono altresì soggette all'obbligo di redigere un bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

L'esercizio di questo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;
- b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

La norma stabilisce infine che sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso non si rediga il bilancio consolidato in quanto è presente una controllante che già lo redige, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è situata la sede dell'impresa controllata.

## **CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

25. Le finalità e i postulati su cui si basa la redazione del bilancio consolidato sono quelli previsti dal principio OIC 11 "*Bilancio d'esercizio: finalità e postulati*", a cui si rinvia, fatte salve le particolarità indicate nel presente principio. Il bilancio consolidato è redatto in base ai criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione e informativa delle voci che li compongono, in

conformità agli specifici principi OIC applicabili a ciascuna di esse.

Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di un'unica grande società per cui:

- a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate;
- b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

Il bilancio consolidato assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia dai bilanci d'esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo.

26. In caso di prima predisposizione del bilancio consolidato, le norme non richiedono di presentare il bilancio comparativo dell'esercizio precedente.

## COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

27. Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte integrante, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:
  - a. stato patrimoniale consolidato;
  - b. conto economico consolidato;
  - c. nota integrativa consolidata.

Per quanto concerne gli schemi del bilancio di esercizio si rinvia al principio OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*" e all'Appendice B del presente principio mentre sull'informativa da fornire in nota integrativa si veda l'apposito capitolo del presente documento.

28. L'articolo 32, D.Lgs. 127/91 prevede che gli schemi di bilancio, redatti in base a quanto stabilito dal principio OIC 12, siano adeguati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. In particolare, ove applicabili, si operano i seguenti adeguamenti:
  - a) inserimento all'attivo patrimoniale, nell'ambito della voce BI "*Immobilizzazioni immateriali*", dopo la voce BI5 "*avviamento*", di una voce separata denominata BI5-bis "*differenza da consolidamento*" ai sensi dell'articolo 33, D.Lgs. 127/91 (cfr. paragrafo 70);
  - b) inserimento nel passivo patrimoniale, nell'ambito della voce "*Fondi per rischi e oneri*", di una voce separata denominata BI2-bis "*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*", derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni (cfr. paragrafo 73);
  - c) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce "*Riserva di consolidamento*" (cfr. paragrafo 72);
  - d) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce A2 "*Patrimonio netto di terzi*", articolata nelle voci A2I "*Capitale e riserve di terzi*" e, A2II "*Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi*", rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi;



- e) indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
  - f) inserimento nell'ambito della voce AVII "Altre riserve" del patrimonio netto della voce "Riserva da differenze di traduzione" rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;
  - g) inserimento nel conto economico, dopo la voce 23) "utile (perdita) consolidati dell'esercizio", delle voci "Risultato di pertinenza del gruppo" e "Risultato di pertinenza di terzi" ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi.
29. L'articolo 32, D.Lgs. 127/91 consente un'esposizione non analitica delle voci relative alle rimanenze, quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.  
La facoltà è limitata ai casi in cui le rimanenze iscritte nello stato patrimoniale delle singole società consolidate siano eterogenee dal punto di vista merceologico e, pertanto, il processo per ricondurle alle classificazioni previste normalmente per il bilancio di esercizio comporti l'onere di aggregazioni e disaggregazioni particolarmente complesse e costose.
30. In calce allo stato patrimoniale consolidato sono indicate in appositi conti d'ordine le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali. I valori indicati concernono sia quelle prestate dalla controllante che quelle che le controllate incluse nel consolidamento hanno prestato a favore di terzi e a favore di controllate non incluse nel consolidamento. Sono iscritti inoltre gli altri conti d'ordine. Sulle garanzie, impegni e sugli altri conti d'ordine da iscrivere in calce allo stato patrimoniale o in nota integrativa si fa riferimento a quanto disciplinato nel principio OIC 22 "Conti d'ordine".
31. L'articolo 29, comma 6, D.Lgs. 127/91 permette la redazione del bilancio consolidato in migliaia di euro.

## **CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

### **La determinazione dell'area di consolidamento**

32. Sono oggetto di consolidamento le imprese controllate come definite dall'articolo 26 del D.Lgs. 127/1991 (cfr. paragrafi 7-11).
33. L'articolo 28, D.Lgs. 127/91 prevede un'esclusione facoltativa dall'area di consolidamento nelle seguenti fattispecie:
- a) *irrilevanza della controllata* nel caso in cui il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della rappresentazione stessa;
  - b) *limitazioni nei diritti della controllante*, vale a dire qualora l'esercizio effettivo di tali diritti sia soggetto a gravi e durature restrizioni;
  - c) *impossibilità di ottenere tempestivamente le informazioni necessarie al consolidamento in*

- tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;*  
d) *azioni o quote possedute e destinate fin dall'inizio a una successiva alienazione.*

### **Principi contabili di gruppo**

34. La redazione del bilancio consolidato si effettua tramite l'aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle società del gruppo in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi.
35. L'uniformità riguarda voci di denominazione e contenuto identici o analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l'omogeneità o armonizzazione in prima istanza si effettuano nei bilanci d'esercizio delle singole imprese. Nei casi in cui ciò non sia effettuato o non risulti fattibile, l'omogeneità o armonizzazione si ottengono apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i principi contabili adottati dalla controllante riflessi nel suo bilancio d'esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero dalle maggiori imprese del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo.
36. L'articolo 35, D.Lgs. 127/91 consente di derogare al principio della uniformità dei criteri di valutazione di gruppo quando ciò sia più idoneo a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, purché la nota integrativa del bilancio consolidato indichi e motivi le difformità nei principi contabili.
37. L'articolo 34, D.Lgs. 127/91 consente di non riflettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, se irrilevanti.
38. L'articolo 35, D.Lgs. 127/91 prevede che i criteri di valutazione a cui si devono allineare quelli difformi siano normalmente i criteri utilizzati dalla controllante. Se alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non sono presenti nel bilancio della società controllante, si utilizzano per tali elementi patrimoniali i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate. Se i rispettivi principi contabili consentono l'utilizzo di criteri alternativi (ad es., il metodo della commessa completata o il metodo della percentuale di completamento, per i lavori in corso su ordinazione), si utilizza quello ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta.
39. L'articolo 29, comma 5, D.Lgs. 127/91 prevede che le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi e i criteri di valutazione siano mantenuti costanti nel tempo, tranne che in casi eccezionali, in corrispondenza dei quali si indicano e motivano le relative deroghe nella nota integrativa, oltre all'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, in conformità con quanto stabilito dal principio OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".

### **La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci da consolidare**

40. L'articolo 30, comma 1, D.Lgs. 127/91 prevede che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con quella del bilancio di esercizio dell'impresa controllante.
41. L'articolo 30, comma 2, D.Lgs. 127/91 permette la presentazione del bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella del bilancio di esercizio della controllante, purché tale data coincida con quella di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.
42. L'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 127/91 stabilisce che, nei casi in cui la data di chiusura di un'impresa inclusa nel consolidamento (compresa la società controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, si includa tale impresa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.

### **IL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE**

43. Il bilancio consolidato rappresenta:
  - a) le attività e passività consolidate, inclusi plus/minusvalori attribuiti alle attività e passività delle controllate in sede di allocazione della differenza da annullamento che emerge a seguito del consolidamento delle partecipazioni;
  - b) il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;
  - c) gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto della controllante, nonché le corrispondenti variazioni delle analoghe voci di patrimonio netto delle controllate (tenuto conto delle rettifiche di consolidamento) limitatamente a quelle intervenute successivamente alla data del loro consolidamento;
  - d) l'utile o la perdita dell'esercizio consolidato;
  - e) la quota del patrimonio netto e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza.
44. Il procedimento di consolidamento integrale dei bilanci è costituito dalle seguenti fasi:
  - a) rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo nonché eventuali altre rettifiche che si rendessero necessarie ai fini del consolidamento;
  - b) aggregazione dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione;
  - c) eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell'area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo;
  - d) eliminazione del valore d'iscrizione della partecipazione in impresa controllata, incluso nel bilancio della società controllante e, ove presente, nel bilancio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'impresa controllata, di pertinenza del gruppo;
  - e) rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 "Imposte sul reddito";
  - f) analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la

- doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
- g) trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 21 “*Partecipazioni e azioni proprie*”;
  - h) determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato;
  - i) valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, D.Lgs. 127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;
  - j) analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza perdite del controllo, nonché altre variazioni nell’area di consolidamento;
  - k) predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato, con consolidamento anche dei conti d’ordine.

#### **Eliminazione saldi e operazioni infragruppo**

- 45. Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Questo comporta l’eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci, effettuata per l’intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza.
- 46. Alcuni esempi di operazioni effettuate tra società appartenenti alla medesima area di consolidamento, da analizzare per procedere all’effettuazione delle necessarie rettifiche finalizzate all’applicazione del metodo del consolidamento integrale, sono i seguenti:
  - a) vendite di merci o prodotti;
  - b) vendite di cespiti;
  - c) vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;
  - d) concessioni di finanziamenti;
  - e) prestazioni di servizi aventi come contropartita la corresponsione di provvigioni.
- 47. Le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data del consolidamento della partecipazione.

#### **Utili e perdite infragruppo**

- 48. Si eliminano gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le imprese incluse nella medesima area di consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio alla data del bilancio consolidato, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi (cfr. paragrafo 58), come - ad esempio - le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali o altre attività e le operazioni straordinarie.
- 49. L’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo si effettua sulla base dell’utile o della perdita lorda. Non sono incluse le spese generali, amministrative e di vendita, che l’impresa

sostiene comunque nel periodo.

50. L'eliminazione determina una riduzione o un aumento dell'ammontare dell'attività e un addebito o un accredito a conto economico. Se, ad esempio, la controllante ha venduto prodotti finiti a una controllata realizzando un utile, e i prodotti sono ancora presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali della controllata, l'utile sulla vendita, in tutto o in parte, non si è ancora realizzato all'esterno del gruppo ed è eliminato mediante riduzione del valore dei beni iscritti nell'attivo della controllata, utilizzando come contropartita l'utile realizzato dalla controllante.
51. L'eliminazione di utili e/o perdite infragruppo può comportare l'insorgere (o l'annullarsi) di una differenza temporanea richiedendo, quindi, la rilevazione (o la variazione) della fiscalità differita. Ad esempio, con riferimento all'elisione degli utili, nel caso in cui la società del gruppo che li ha originariamente conseguiti li abbia già assoggettati a tassazione, il relativo onere fiscale è differito in consolidato fino al momento in cui tali utili saranno riconosciuti nel bilancio consolidato. Per la contabilizzazione della fiscalità differita, si rinvia all'OIC 25 "*Imposte sul reddito*".
52. Il limite massimo di incremento dei valori delle attività, a seguito di scritture di eliminazione di perdite infragruppo, è costituito dal valore recuperabile a seconda del tipo di bene cui si riferiscono secondo quanto disciplinato dagli specifici principi OIC.
53. Anche nei casi in cui esistono interessenze di terzi, gli utili e le perdite infragruppo si eliminano per la loro totalità dalle attività interessate e tuttora incluse nel patrimonio alla data di bilancio, prima di determinare la quota di patrimonio netto e di risultato di spettanza dei terzi.
54. Ai fini, invece, dell'attribuzione alle interessenze di terzi di utili e perdite infragruppo si distinguono le cessioni da controllante a controllata (cd. "verso il basso") da quelle che avvengono da controllata a controllante (cd. "verso l'alto").
55. Nel caso di vendite effettuate dalla controllante alla controllata, lo storno degli utili e delle perdite infragruppo, relativo a beni non ancora venduti a terzi, ha come contropartita le voci dell'attivo in cui sono inclusi i beni. Il risultato che si ottiene coincide con quello che si sarebbe ottenuto nel caso in cui la vendita infragruppo non si fosse verificata. L'utile o la perdita oggetto di eliminazione si trovano nel bilancio della controllante e non in quello della controllata e la quota di risultato economico relativa all'interessenza di terzi non è influenzata da questa rettifica di consolidamento.
56. Nel caso di vendite effettuate dalla controllata alla controllante, mentre gli utili/perdite infragruppo sono sempre eliminati per il loro intero ammontare dalla voce dell'attivo interessata dalla cessione, la contropartita a conto economico di detta eliminazione sarà anche imputata ai soci di maggioranza e di minoranza proporzionalmente alla loro partecipazione. Si applica il medesimo criterio anche alle operazioni effettuate tra società incluse nell'area di consolidamento, ma diverse dalla controllante, ivi incluse le operazioni straordinarie (ad esempio fusioni, conferimenti e scissioni) compiute all'interno del gruppo.
57. L'articolo 31, comma 3, D.Lgs. 127/91 prevede che possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa, gli importi se irrilevanti relativi a:
  - i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
  - i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;

- gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio.
58. L'articolo 31, comma 2, D.Lgs. 127/91 prevede inoltre che non siano eliminati gli utili relativi a lavori in corso su ordinazione di terzi esterni al gruppo. Tale disposizione si riferisce a utili realizzati in proporzione all'avanzamento dei lavori, tra l'una e l'altra impresa incluse nel consolidamento, quando l'opera in corso di esecuzione sia stata commissionata da terzi esterni al gruppo. È questo il caso della commessa su ordinazione di terzi a un'impresa del gruppo, in corso di esecuzione alla data di bilancio, per la cui esecuzione l'impresa appaltatrice si avvale dell'opera di altre imprese del gruppo. Se queste ultime valutano i lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento e non con il metodo della commessa completata (cfr. OIC 23 "*Lavori in corso su ordinazione*"), gli utili interni così rilevati sono da considerarsi realizzati, sia per tali società che per il gruppo, in quanto sono ricompresi nell'ambito degli utili complessivi determinati contrattualmente con terzi esterni al gruppo. In questi casi, gli utili rilevati dalle imprese del gruppo subappaltatrici rappresentano una parte degli utili globali predeterminati della commessa e quindi possono essere considerati realizzati.
59. L'articolo 31, comma 3, D.Lgs. 127/91 permette che gli utili o le perdite su operazioni infragruppo e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, non siano eliminati nell'ipotesi che ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) essi derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;
  - b) tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;
  - c) l'eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.
60. Si ritiene che l'applicazione del concetto di costi sproporzionati vada circoscritta il più possibile, perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione dei profitti infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato. Potrebbe, in taluni casi, rientrare nella fattispecie prevista dalla legge il caso del profitto incluso tra le rimanenze di materiali ausiliari di produzione o di consumo di provenienza da un'altra società del gruppo.
61. La non eliminazione di operazioni infragruppo può giustificarsi alla luce del criterio seguito nel bilancio consolidato per la valutazione di talune poste dell'attivo. È il caso, per esempio, della mancata eliminazione delle perdite infragruppo, quando le stesse siano indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente.

**Eliminazione delle partecipazioni e determinazione della differenza da annullamento. Data del consolidamento.**

62. In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.
63. La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di

patrimonio netto contabile della controllata.

64. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.  
Si raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta (conseguentemente, nel prosieguo del documento si farà generalmente riferimento a tale data). È tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33.
65. Negli esercizi successivi, la differenza iniziale si modifica per gli effetti riconducibili all'aggiornamento delle precedenti rettifiche di consolidamento a cui si aggiungono o sottraggono le variazioni e differenze generatesi in date successive a seguito dei risultati economici e delle eventuali altre variazioni di patrimonio netto.
66. La prima costituisce una differenza iniziale mentre la seconda costituisce una differenza successiva.

#### **Il trattamento contabile della differenza iniziale da annullamento**

67. La determinazione dell'ammontare della differenza iniziale da annullamento si basa sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data della sua acquisizione. Da tale confronto può emergere una differenza iniziale positiva da annullamento, ovvero una differenza iniziale negativa da annullamento.  
Per ulteriori dettagli sulla determinazione del costo di acquisto della partecipazione si rinvia all'OIC 20 "Titoli di debito" e OIC 21 "Partecipazioni e azioni proprie".  
La differenza iniziale da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi successivi.

#### ***Il trattamento contabile della differenza iniziale positiva da annullamento e rilevazione dell'eventuale "differenza da consolidamento"***

68. Si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
69. In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei *plus/minus* valori allocati. Per la determinazione dei valori correnti alle attività e passività della controllata alla data di acquisto si vedano le "Linee guida generali per la determinazione dei valori correnti delle principali attività acquisto nella partecipata", in appendice al presente principio. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.
70. La "differenza da consolidamento" è quella che, in sede di allocazione della differenza iniziale

positiva da annullamento, residua dopo l'attribuzione della differenza iniziale alle attività e passività identificabili, come indicato nel precedente paragrafo. Essa è riconducibile alla presenza di avviamento e, per sua natura, il relativo valore è iscritto come tale nel bilancio consolidato nella voce *“differenza da consolidamento”*, purché soddisfatti i requisiti per la sua rilevazione, in conformità a quanto previsto dal principio OIC 24 *“Immobilizzazioni immateriali”*. Qualora non siano soddisfatte le condizioni per l'iscrizione di tali maggiori valori nell'attivo dello stato patrimoniale, in quanto l'eccedenza non corrisponde a un maggior valore della partecipata, essa è iscritta in detrazione della riserva di consolidamento, fino a concorrenza del relativo importo, e, per l'eventuale eccedenza, imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 *“oneri”*.

#### ***Il trattamento contabile della differenza iniziale negativa da annullamento***

71. Si è in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
72. La differenza iniziale negativa da annullamento è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di perdite, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza per intero come riserva di consolidamento.
73. La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito *“Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”*, tra le passività patrimoniali consolidate.  
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.  
L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese.  
L'utilizzo del fondo è rilevato con separata evidenza nei proventi straordinari.
74. La differenza iniziale negativa da annullamento in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una *“Riserva di consolidamento”* e in parte ad un *“Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”*.  
Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del *“Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”* è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce *“Riserva di consolidamento”*.

#### **Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività della controllata alla data dell'acquisizione**

75. Negli esercizi successivi all'acquisizione, la controllata continua a redigere i bilanci d'esercizio in continuità di valori contabili. Nel bilancio consolidato si effettuano le rettifiche per riflettere gli effetti della iniziale imputazione della differenza da annullamento, aggiornati annualmente alla data di consolidamento. Queste rettifiche continuano a essere effettuate finché le relative attività e



passività ad essa inerenti rimangono iscritte nei bilanci d'esercizio della controllata.

76. Il bilancio consolidato degli esercizi successivi comprende, oltre al risultato economico, anche le successive variazioni delle altre voci di patrimonio netto che sono rilevate in corrispondenza di specifiche voci di patrimonio netto consolidato, considerando la natura di tali variazioni: riserva di rivalutazione, utili portati a nuovo, altre riserve, ecc.
77. Nel bilancio consolidato, in base a quanto previsto nei paragrafi precedenti, sono riflessi i valori che tengono conto dell'allocazione della differenza da annullamento entro i limiti dei valori correnti delle attività e passività identificabili derivanti dal consolidamento iniziale della controllata. Se si tratta di beni ammortizzabili, ad esempio, nel bilancio consolidato le quote di ammortamento si calcolano sul valore come rettificato in sede di allocazione, tenendo conto degli eventuali effetti fiscali differiti e degli anni di vita utile residua, a partire dalla data di acquisizione (cfr. OIC 16 "*Immobilizzazioni materiali*", OIC 24 "*Immobilizzazioni immateriali*").

#### **Acquisizione e cessione di quote di partecipazione**

##### ***Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata***

78. Dopo l'acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l'ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. Tale differenza è trattata analogamente a quanto previsto per la differenza iniziale da annullamento.

##### ***Cessione parziale di partecipazione senza perdita del controllo***

79. Nel caso in cui la partecipazione di controllo è successivamente ceduta per una quota che non determina la perdita del controllo, l'utile o la perdita da rilevare nel consolidato sono determinati dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e l'ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato. L'ammontare delle attività nette tiene conto del relativo avviamento, unitamente ai corrispondenti maggiori valori non ancora ammortizzati attribuiti alle relative attività identificabili alla data di acquisizione e dell'eventuale residuo "*Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*".
80. La plusvalenza o minusvalenza determinata in caso di cessione parziale del controllo è imputata al conto economico consolidato.

##### ***Cessione di partecipazione con perdita del controllo***

81. Nel caso di cessione totale di una società controllata, l'utile o la perdita derivante dalla cessione è iscritto nel conto economico consolidato.
82. Nel caso di cessione parziale, che comporti comunque la perdita di controllo, la partecipazione si elimina dall'area di consolidamento e la partecipazione residua è valutata tramite il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda che permanga o meno una influenza notevole sulla partecipata stessa. L'utile o la perdita derivante dalla cessione è iscritto nel conto economico consolidato come nel caso di cessione parziale ed è calcolato tenendo conto del nuovo valore di carico contabile della partecipazione residua.

83. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione della partecipazione residua (metodo del patrimonio netto o del costo), si assume come base il valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alla data della cessione. La partecipazione è deconsolidata dalla stessa data, al fine di evidenziare il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione.  
È consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall'inizio dell'esercizio.

#### ***Casi particolari di riduzione di una quota di partecipazione***

84. A volte, la riduzione di una quota di partecipazione in una società controllata è attuata attraverso la rinuncia al diritto di opzione e la contestuale sottoscrizione di un aumento di capitale con relativo sovrapprezzo da parte dei nuovi azionisti o degli azionisti di minoranza.  
Se tale operazione comporta la perdita del controllo la partecipazione è eliminata dall'area di consolidamento in base alle medesime modalità precedentemente indicate in caso di cessione di partecipazione. In questo caso, la valutazione della partecipazione residua tiene conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata per effetto del sovrapprezzo, proporzionalmente alla ridotta interessenza.
85. Nei casi in cui la suddetta operazione non comporti la relativa perdita del controllo, si determina l'ammontare della differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l'operazione. Detta differenza costituisce l'utile o la perdita derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione. Anche in questi casi si imputa la differenza a conto economico analogamente a quanto previsto nel caso della cessione di quote di partecipazione senza perdita del controllo.

#### **Altre variazioni dell'area di consolidamento**

##### ***Casi particolari di inclusione nell'area di consolidamento***

86. Nel momento in cui le condizioni che precludevano il consolidamento integrale di una partecipazione di controllo vengono meno, la partecipata si consolida integralmente a partire da tale data. Se tali situazioni richiedevano l'applicazione del metodo del costo, gli utili e le riserve di utili e di capitale della società partecipata, dall'acquisto della partecipazione fino alla data in cui sono rimosse le condizioni che precludevano il consolidamento, sono accreditati a patrimonio netto, mentre le perdite sono addebitate a patrimonio netto.

##### ***Casi particolari di esclusione dall'area di consolidamento***

87. Se per una società controllata si manifestano le condizioni per l'esclusione dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 127, essa è esclusa a partire dall'esercizio in cui dette condizioni si manifestano. Il valore della stessa controllata da iscrivere nel bilancio consolidato come partecipazione (nuovo valore iniziale di carico) è determinato in conformità a quanto previsto nel caso di cessione di partecipazione con perdita del controllo.
88. In tale sede, si verifica, inoltre, se si rende necessaria una svalutazione per perdite durevoli di valore secondo quanto previsto dall'OIC 21 "*Partecipazioni e azioni proprie*", a cui si rinvia.

Successivamente, la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda della fattispecie.

### **Le imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni**

89. In generale, nel bilancio consolidato si contabilizza, tra i fondi dello stato patrimoniale, le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate. Per maggiori dettagli sulle regole per la contabilizzazione delle imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni si faccia riferimento al principio OIC 25 “*Imposte sul reddito*”.

### **Trattamento dei dividendi distribuiti infragruppo**

90. I dividendi distribuiti infragruppo sono eliminati nell’ambito delle procedure di consolidamento, al fine di non considerarli due volte: come dividendi e come quota di pertinenza del risultato d’esercizio della partecipata.

### **Il trattamento contabile delle azioni proprie**

91. Le azioni proprie detenute dalla controllante nel proprio bilancio di esercizio sono rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo.
92. Se esistono partecipazioni reciproche, la società controllante considera le sue azioni possedute dalla partecipata consolidata integralmente come se fossero azioni proprie. Nel bilancio consolidato, queste sono incluse tra le azioni proprie del gruppo, insieme a quelle detenute dalla stessa controllante, tra le attività di stato patrimoniale (immobilizzate e/o circolanti).
93. Le azioni proprie del gruppo sono valutate al loro costo di acquisto. Nel patrimonio netto consolidato si costituisce una riserva indisponibile pari all’importo contabilizzato tra le attività (immobilizzate e/o circolante).
94. Le azioni proprie detenute da controllate e relative alle medesime società si eliminano in contropartita dell’eliminazione della riserva per azioni proprie in portafoglio. Tale operazione può avere conseguenze sulla determinazione della differenza fra costo e frazione del patrimonio netto della partecipata.
95. Per l’applicazione di quanto stabilito al paragrafo precedente si consideri il caso in cui una società controllata per una percentuale inferiore al 100% acquisti proprie azioni, possedute dagli azionisti di minoranza. L’effetto di tale acquisizione nel bilancio consolidato è lo stesso che si avrebbe se l’acquisizione fosse fatta dalla controllante: infatti si incrementa la quota di possesso della società controllata da parte del gruppo. Nel bilancio d’esercizio della controllata, l’acquisto è trattato come un acquisto di azioni proprie. Nel bilancio consolidato, invece, l’acquisto è contabilizzato applicando i criteri descritti al paragrafo 78 del presente principio contabile, in quanto costituisce un aumento della quota posseduta dal gruppo. La quota di partecipazione corrispondente alle interessenze di terzi si riduce, i valori di carico delle attività e delle passività della società controllata per la quota parte acquisita sono rettificati sulla base dei loro valori correnti alla data di acquisto delle azioni (per la quota acquistata, come se fosse un acquisto di un’ulteriore quota di controllo) ed è rettificata l’eventuale differenza da consolidamento.

### **Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi**

96. La quota di patrimonio netto corrispondente alle interessenze di terzi si contabilizza in apposita voce del patrimonio netto consolidato, denominata “*Capitale e riserve di terzi*”.
97. La quota del risultato d’esercizio corrispondente alle interessenze di terzi si indica a riduzione del risultato economico consolidato complessivo, utilizzando un’apposita voce denominata “*Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi*”.
98. Le quote del patrimonio netto e del risultato d’esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi sono costituite dalle quote del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificati, ove necessario, per effetto dell’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei o alle altre rettifiche da consolidamento di cui al paragrafo 44.
99. L’allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata nei limiti dei valori correnti, ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 67-76, non comporta alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza.
100. Se le perdite totali di una controllata di pertinenza dei terzi comportano che la relativa voce “*Capitale e riserve di terzi*” diventi negativa (deficit), l’eccedenza negativa si contabilizza a carico degli azionisti di maggioranza. Nel caso in cui si generassero utili nel futuro, la relativa quota spettante ai terzi si attribuisce ai soci di maggioranza fino a che, cumulativamente, non si recuperi il totale delle perdite precedentemente assorbite da questi ultimi.
101. Se i terzi si sono espressamente impegnati a ripianare le perdite, l’eccedenza si contabilizza in una voce dell’attivo del bilancio consolidato.
102. Se al momento dell’acquisto di una partecipazione l’interessenza di terzi consiste in un deficit, tale interessenza si valuta pari a zero, a meno che essi non si siano espressamente impegnati al ripianamento. Nell’elisione della partecipazione, ciò si riflette in un aumento della differenza da annullamento iniziale da imputare a conto economico tra gli oneri straordinari dell’esercizio. Se in un momento successivo si generano utili di pertinenza dei terzi, tali utili sono contabilizzati a riduzione della differenza da consolidamento fino al totale recupero delle perdite inizialmente contabilizzate a incremento della differenza da consolidamento.

### **CASI PARTICOLARI**

#### **Il trattamento contabile dei beni in leasing**

103. Un’operazione di leasing si qualifica come leasing finanziario quando comporta il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto (articolo 2427, numero 22, codice civile).
104. Un’operazione di leasing che non possa definirsi di tipo finanziario, in base alla normativa nazionale, configura una locazione operativa.
105. Nel bilancio di esercizio l’utilizzatore adotta il metodo patrimoniale ai fini della rappresentazione negli schemi di bilancio delle operazioni di leasing finanziario, fornendo al contempo una

specifica informativa secondo il metodo finanziario nella nota integrativa (articolo 2427, numero 22). Sulla disciplina contabile del leasing nel bilancio di esercizio si rinvia all'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

106. A differenza della disciplina del bilancio di esercizio, le norme che disciplinano la redazione del bilancio consolidato non stabiliscono esplicitamente le modalità di rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing, né richiedono la specifica informativa nella nota integrativa richiesta per le operazioni di leasing finanziario ai sensi dell'articolo 2427, numero 22, codice civile.
107. Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la diversità sul punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di leasing finanziario possono essere contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. Si raccomanda l'adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente da preferire. In questo caso, si dà separata indicazione dei beni ricevuti in leasing nelle voci delle immobilizzazioni dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato. È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall'articolo 2427, numero 22.
108. Le operazioni di leasing operativo, nel bilancio consolidato, sono contabilizzate come nel bilancio di esercizio, e cioè con il metodo patrimoniale.

### **La valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate**

109. L'articolo 36, D.Lgs. 127/91 richiede che le partecipazioni in società collegate siano iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto. In alcuni casi si utilizza in alternativa il metodo del costo, in base a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
110. Poiché si ritiene che l'influenza della capogruppo sulla collegata sia minore, nei casi in cui la data di chiusura del bilancio delle società partecipate valutate, nel bilancio consolidato, con il metodo del patrimonio netto, sia diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare il bilancio chiuso a una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo.
111. Il metodo del patrimonio netto si utilizza anche per la valutazione di partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, nel caso in cui esse non siano consolidate con metodo proporzionale, di cui ai paragrafi 117-122. Per questa tipologia di partecipazioni non è ammesso l'utilizzo del metodo del costo.
112. Il metodo del costo deve essere utilizzato, quando non è richiesta l'adozione del metodo del patrimonio netto, nei seguenti casi:
- a) valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell'esercizio dei diritti della capogruppo;
  - b) valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere le informazioni necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale;
  - c) valutazione di partecipazioni normalmente da valutare in base al metodo del patrimonio netto, nei casi di impossibilità a ottenere le informazioni necessarie all'applicazione di tale metodo.

113. La valutazione di partecipazioni escluse dal consolidamento e detenute allo specifico scopo della loro successiva alienazione si effettua utilizzando il valore minore tra quello determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) e il valore netto che si presume sarà realizzato dalla loro alienazione.
114. Per l'applicazione del metodo del patrimonio netto e del metodo del costo alla valutazione delle partecipazioni si rinvia, rispettivamente, alla specifica sezione del presente principio e al principio contabile OIC 21.

#### **Azioni privilegiate e/o di godimento, diritti di opzione**

115. Se la società partecipata ha emesso azioni privilegiate e/o di godimento, la quota di pertinenza degli utili della partecipante si determina applicando le necessarie rettifiche per tener conto della quota di utili spettanti a tali categorie di azioni. I diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale in corso sono esclusi.

#### **La redazione del primo bilancio consolidato**

116. Le società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, in quanto ne erano esonerate ai sensi di cui all'articolo 27 (cfr. paragrafo 24), consolidano le partecipazioni a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni di esonero.

Le condizioni di esonero possono riferirsi a controllanti con parametri dimensionali inferiori a quelli indicati al comma 1 dell'articolo 27, D.Lgs. 127/91, ovvero le loro imprese controllate siano irrilevanti ai sensi del comma 3-*bis*. In tali casi, potrebbe non essere disponibile una documentazione adeguata a determinare i valori correnti delle attività e passività alla data di acquisto delle partecipazioni, ovvero tali valori potrebbero essere irrilevanti (ad esempio, assenza di attività immobilizzate). In queste situazioni, il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento.

Se le condizioni di esonero si riferiscono a controllanti che, in quanto a loro volta controllate, non redigono il bilancio consolidato ai sensi di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, si raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto e la necessaria documentazione dovrebbe essere disponibile.

Conseguentemente, in sede di primo consolidamento, la determinazione e allocazione della differenza di annullamento avviene con riferimento alla tale data, tenendo anche conto delle differenze successive di consolidamento che si sarebbero dovute rilevare secondo i principi generali del bilancio consolidato.

#### **IL METODO DI CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE**

117. L'articolo 37, D.Lgs. 127/91 prevede che, qualora un'impresa inclusa nell'area di consolidamento detenga il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi con essi, di una partecipazione e questa consista in una percentuale non inferiore al venti per cento (dieci per cento se la società partecipata ha azioni quotate in borsa) l'impresa partecipata, detta anche joint venture, possa essere inclusa nell'area di consolidamento secondo il metodo di consolidamento proporzionale, che consiste nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata

per un valore corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa partecipante.

118. Per il consolidamento proporzionale si utilizzano alternativamente le seguenti modalità, tra di loro equivalenti:
- a) la società partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della *joint venture* alle rispettive voci del proprio bilancio, cumulativamente o aggiungendo una linea per ogni voce;
  - b) il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto (cd. "*consolidamento proporzionale ridotto*").
119. Tramite il consolidamento proporzionale si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore complessivo. Inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni si elimina solo la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, in modo tale da escludere dal bilancio consolidato l'indicazione del valore del patrimonio netto e del risultato economico corrispondenti alle interessenze di terzi.
120. Gli utili e le perdite infragruppo si eliminano proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento si effettuano su base proporzionale.
121. Nel caso di elisione di crediti e debiti nei confronti delle joint venture, ai fini del consolidamento proporzionale si iscrive la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.
122. Le eventuali differenze risultanti dal consolidamento si trattano come nel caso di consolidamento integrale.

## **LA TRADUZIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO**

123. Ai fini dell'inclusione nell'area di consolidamento con metodo integrale o proporzionale di società che predispongono i propri bilanci di esercizio in moneta diversa dall'euro si procede preliminarmente alla loro traduzione in euro.  
Analogamente si effettua in relazione alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, i cui bilanci sono redatti in moneta diversa dall'euro.
124. Le eventuali rettifiche necessarie ad adeguare il bilancio delle suindicate società ai principi contabili uniformi a quelli del gruppo sono effettuate prima di procedere alla loro traduzione in euro.
125. La traduzione di un bilancio espresso in valuta estera, ai fini della redazione del bilancio consolidato, si effettua utilizzando:
- a) il cambio a pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e delle passività;
  - b) il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci di conto economico; in alternativa, è ammesso, per motivi di ordine pratico, l'utilizzo del cambio medio del periodo.
126. L'effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto si rileva in apposita "*Riserva da differenze di traduzione*", nell'ambito del patrimonio netto consolidato.

127. In caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile.
128. Nei casi in cui una società partecipata operi in un Paese estero caratterizzato da elevata inflazione, prima di procedere alla traduzione del bilancio nella moneta di conto della società controllante ai fini del consolidamento, si provvede alla rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti e alle altre eventuali rettifiche del valore contabile delle altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese, al fine di eliminare gli effetti distorsivi dell'inflazione.
129. L'inflazione del Paese in cui opera la società partecipata è ritenuta più o meno elevata in base alle circostanze specifiche, tenendo conto per esempio del tasso d'inflazione corrente e cumulativo e del capitale impiegato nella gestione della controllata. Normalmente, si ritiene gravato da elevata inflazione un Paese la cui economia sia soggetta a un tasso cumulativo d'inflazione di almeno il 100% nell'arco di tre anni.
130. L'inclusione nell'area di consolidamento del bilancio di esercizio di una partecipata estera comporta l'eliminazione dei saldi infragruppo. A tal fine si convertono gli stessi, prima della loro elisione, utilizzando i tassi di cambio alla data di chiusura dell'esercizio al fine di allineare i saldi reciproci tra società consolidate e imputando la differenza in conformità ai principi contabili di gruppo.
131. Nel caso in cui una voce monetaria infragruppo possa essere sostanzialmente assimilata a un'estensione o una riduzione dell'investimento netto della controllante nell'entità estera, la relativa differenza di cambio si contabilizza nella voce "*Riserva da differenze di traduzione*", nell'ambito del patrimonio netto consolidato.

## NOTA INTEGRATIVA

132. Con riferimento al bilancio consolidato, l'articolo 38, comma 1, D.Lgs. 127/91 prevede l'obbligo di indicare in nota integrativa:
- "a) i criteri di valutazione applicati"*; a questo riguardo, la nota integrativa fornisce le informazioni di cui all'articolo 2427, punto 22, del codice civile, relative alle operazioni di leasing finanziario quando la società contabilizza, anche nel bilancio consolidato, queste tipologie leasing con il metodo patrimoniale;
- "b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;*
- c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;*
- d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"*;
- e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*
- f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;*



g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28;

i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri;

m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'articolo 37;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati, rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico" (il testo dell'articolo 38, D.Lgs. 127/91 mantiene tuttora questa norma, ancorché l'ultimo comma dell'articolo 2426 codice civile sia stato abrogato; pertanto, si ritiene che questa norma sia da considerarsi implicitamente abrogata);

"o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

- il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

- i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

o-quinques) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i

*benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;*

*o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo”.*

Per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value” e “parte correlata”, l'articolo 38, comma 2-bis, D.Lgs. 127/91 prevede l'obbligo di fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea, cioè i principi IAS/IFRS.

133. L'articolo 38, comma 2, D.Lgs. 127/91 prevede che siano altresì inclusi in nota integrativa:

*“a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'articolo 26;*

*b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 37;*

*c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'articolo 36”;*

*d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate”, non consolidate né valutate con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse o perché detenute esclusivamente per la alienazione.*

134. L'articolo 39, D.Lgs. 127/91 prevede che gli elenchi menzionati al paragrafo precedente, indichino, per ciascuna impresa:

*“a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;*

*b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;*

*c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria”.*

135. L'articolo 39, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa:

a) indichi la ragione dell'inclusione di una società in uno degli elenchi di cui al paragrafo 131, nei casi in cui essa non sia già evidente dalle indicazioni fornite in base alle lettere b) e c) del comma 1, che è riportato nel paragrafo precedente;

b) fornisca le informazioni che permettono un confronto significativo tra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente, nel caso in cui abbia avuto luogo una variazione notevole della composizione del complesso delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

Le informazioni di cui al punto b) possono essere alternativamente fornite mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente. In ogni caso, la nota integrativa fornisce i dati rilevanti relativi all'esercizio precedente l'acquisizione di una controllata qualora la sua acquisizione comporti una notevole variazione della composizione del gruppo

136. L'articolo 39, D.Lgs. 127/91 consente di “omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi” (indicati al paragrafo 133) “possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate”.

137. L'articolo 27, comma 5, D.Lgs. 127/91 prevede che nella nota integrativa al bilancio d'esercizio di una società controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in base alle norme vigenti debbano essere indicate le ragioni dell'esonero. In particolare, in caso di esonero riservato alle cd. *subholdings*, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.
138. L'articolo 29, D.Lgs. 127/91 prevede che il bilancio consolidato fornisca le informazioni supplementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio del gruppo di imprese incluso nell'area di consolidamento.  
Inoltre, la nota integrativa fornisce:
- a) le motivazioni della deroga all'applicazione di una disposizione di cui al D.Lgs. 127/91, nel caso in cui, eccezionalmente, essa risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta;
  - b) le motivazioni della deroga all'obbligo di non modificare i criteri di valutazione da un esercizio all'altro e l'influenza della stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.
139. L'articolo 30, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi l'uso della facoltà di far coincidere la data di riferimento del bilancio consolidato con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nell'area di consolidamento, in luogo della data di chiusura dell'esercizio della controllante.
140. L'articolo 31, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi i motivi per cui, nel processo di consolidamento e di eliminazione dei valori infragruppo, il gruppo si è avvalso della facoltà di non eliminare taluni valori specifici.
141. L'articolo 32, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi la motivazione per cui, nel caso in cui i bilanci di esercizio inclusi nell'area di consolidamento siano soggetti a discipline diverse, si siano scelti per la redazione del consolidato la struttura e il contenuto ritenuti più idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
142. L'articolo 33, D.Lgs. 127/91 prevede che con riferimento alle voci differenza da consolidamento, riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, la nota integrativa illustri i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente.
143. L'articolo 35, D.Lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi la motivazione per cui si siano eventualmente utilizzati, per la redazione del bilancio consolidato, criteri diversi da quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa controllante, che redige il bilancio consolidato.  
A questo riguardo, nel caso di consolidamento di una società in liquidazione, se rilevante, si forniscono informazioni sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione adottati e sull'influenza che essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidato.
144. Nella nota integrativa al bilancio consolidato si forniscono inoltre le seguenti informazioni, possibilmente in formato tabellare:

- a) prospetto di raccordo tra il bilancio della società controllante e il bilancio consolidato;
  - b) prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato.
145. Il prospetto di raccordo tra il bilancio di esercizio della società controllante e il bilancio consolidato riporta l'ammontare e la natura delle principali differenze tra tali bilanci. In particolare, detto prospetto indica separatamente quanto segue:
- a) valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio risultanti dal bilancio consolidato e i rispettivi valori esposti dal bilancio d'esercizio della controllante;
  - b) rettifiche operate, distinguendo tra quelle operate per l'eliminazione delle operazioni e dei saldi infragruppo e le altre rettifiche di consolidamento;
  - c) ammontare complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell'esercizio.
146. Il prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato è un documento che riporta in modo analitico (in base a quanto previsto dall'articolo 38, lettera c, D.Lgs. 127/1991), le variazioni (incrementi e diminuzioni) intervenute per ciascuna voce del patrimonio netto, includendo anche le quote di patrimonio netto di competenza di terzi. Questo prospetto è incluso alternativamente nel corpo della nota integrativa o in un prospetto allegato ad essa.
147. Il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa. Per quanto riguarda la disciplina contabile e lo schema del rendiconto finanziario si rinvia al principio OIC 10 "*Rendiconto finanziario*". Questo prospetto è incluso alternativamente nel corpo della nota integrativa o in un prospetto allegato ad essa.

## **SEZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO**



## **DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

148. La disciplina del metodo del patrimonio netto è contenuta nell'ambito della normativa in tema di bilancio di esercizio all'articolo 2426, numero 4, codice civile che prevede che le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché con il metodo del costo, *“per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”*, cioè con il metodo del patrimonio netto.

Prosegue la norma prevedendo che *“Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”*.

149. L'articolo 36 del D.Lgs. 127/1991 richiama tale normativa prevedendo che in sede di consolidato *“le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell'articolo 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico”*.

150. In questa sezione si disciplina il trattamento contabile delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2426, numero 4, codice civile per il bilancio di esercizio.

Come indicato dallo stesso legislatore, nel bilancio consolidato si applica il metodo del patrimonio netto secondo la stessa logica prevista per il bilancio di esercizio, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 170-172.

## **PROFILI GENERALI**

151. Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Con tale metodo si prescinde dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il costo originario, sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione in un'altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società partecipante, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisto.

152. Il metodo del patrimonio netto tende a produrre sostanzialmente gli stessi effetti sul patrimonio

netto e sul risultato dell'esercizio del metodo del consolidamento integrale. La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto che solo con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d'esercizio di questa (in proporzione alla quota posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell'investimento sostenuto dalla società titolare della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest'ultimo.

Rispetto alla valutazione al costo, il metodo del patrimonio netto consente di rilevare per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata.

## **RILEVAZIONE INIZIALE**

153. Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Gli oneri accessori sono costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni, spese e imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto.
154. In sede di prima rilevazione, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell'attivo della partecipante purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l'avviamento (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2426, numero 4, 2° capoverso. Cfr. paragrafi 166 e seguenti).
155. In sede di calcolo della differenza iniziale si raccomanda, ove siano disponibili le informazioni, di porre a confronto il costo di acquisto con il patrimonio netto della partecipata calcolato alla data di acquisizione della partecipazione di controllo o collegamento in quanto tecnicamente più corretto (conseguentemente, nella presente sezione si farà generalmente riferimento a tale data). È tuttavia accettabile utilizzare per tale confronto il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata stante il tenore letterale dell'articolo 2426, numero 4.

## **VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE**

### **Trattamento della differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata**

156. Nel primo bilancio della partecipante successivo all'acquisto della partecipazione, ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, la quota di interessenza nel patrimonio netto contabile ed il risultato economico della partecipata sono rettificati per riflettere, secondo il criterio della competenza, la differenza tra costo sostenuto per il suo acquisto e valore netto



contabile alla data d'acquisto.

157. Quando il costo d'acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell'acquisizione, si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze iniziali da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato.
158. In particolare, all'acquisto di una quota di partecipazione in una società tale da conferire il controllo o l'influenza notevole, l'acquirente compie una valutazione della quota oggetto di acquisizione, principalmente sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili ricevuta dall'alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. La situazione suaccennata è soggetta ai procedimenti di rettifica (extracontabili) in linea con quanto previsto nella sezione bilancio consolidato ai paragrafi 68-77.
159. Terminate le rettifiche, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale extracontabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. In tal modo la partecipante è in grado di conoscere la composizione dei valori attivi e passivi della partecipata, opportunamente rettificati, tenuto ovviamente conto della frazione di capitale posseduta. In sostanza, al termine del procedimento di rettifica sopra descritto, la partecipante è in condizione di compilare un prospetto delle differenze fra prezzo di costo e patrimonio netto contabile della partecipata (più esattamente, degli scostamenti rispetto ai valori contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) e di determinarne la natura ai fini del loro trattamento contabile. Questo prospetto verrà utilizzato per rettificare i risultati d'esercizio della partecipata a partire dal primo bilancio successivo all'acquisto.
160. Ai fini dell'iscrizione della partecipata nello stato patrimoniale della partecipante occorre distinguere se si è in presenza di una differenza positiva o negativa. In presenza di una differenza iniziale positiva (costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:
- a) la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva (cfr. paragrafo 162);
  - b) la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell'attivo e/o avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 "oneri".
161. In presenza di una differenza iniziale negativa (costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:
- a) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, all'interno della voce AVII "Altre riserve", una "Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite", indistribuibile;

- b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un “*Fondo per rischi e oneri futuri*” di cui si mantiene memoria extracontabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto. Il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il “*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*” (cfr. paragrafo 73).
162. L’investimento nella partecipazione è esposto nello stato patrimoniale della partecipante attraverso un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata si rileva nell’apposita voce del conto economico. L’eventuale avviamento e/o maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata costituisce parte integrante del valore di carico della partecipazione, pertanto, non è scorporato dal prezzo pagato per l’acquisizione della partecipazione per iscriverlo separatamente nel bilancio della partecipante mantenendone memoria extracontabilmente ai fini di operare le rettifiche di cui al successivo paragrafo 166.

#### **Data di riferimento del bilancio della partecipata**

163. Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È tuttavia accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea.
164. Nel caso in cui la data di chiusura del bilancio diverga da quella della partecipante, ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto si fa riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui chiusura coincida con quella della società partecipante.
165. Nel solo caso di società collegate, se la data di chiusura dell’esercizio è diversa dalla data di riferimento del bilancio della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni:
- la differenza non ecceda i tre mesi;
  - la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
  - la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;
  - vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante (si ricorda che i fatti di rilievo, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, devono risultare dalla relazione sulla gestione della partecipata, ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, numero 5, codice civile).

#### **Rettifiche del risultato della partecipata ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto**

166. Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento, l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bilancio della partecipata, è soggetto alle seguenti rettifiche, ove applicabili:

- 1) rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante;
  - 2) rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio della collegata e quello della partecipante nell'ipotesi in cui tali date non coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo precedente;
  - 3) rettifiche derivanti dall'eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni intersocietarie;
  - 4) rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall'iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione;
  - 5) rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante (v. successivo paragrafo).
167. Il risultato di bilancio della partecipata, al termine delle rettifiche di cui al paragrafo precedente, si assume nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto. In particolare, tale risultato va moltiplicato per la percentuale di partecipazione della partecipante nella ripartizione degli utili, sia detto risultato un utile o una perdita d'esercizio.
168. Nel caso di utili e perdite derivanti da operazioni tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una partecipata, la partecipante elimina nel proprio bilancio tali utili o perdita solo per la sua quota d'interessenza nella partecipata.

#### **Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva**

169. L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.  
L'utile si rileva: nella voce D18a) "*rivalutazioni di partecipazioni*" ed ha quale contropartita l'incremento nello stato patrimoniale della posta la voce BIII1a) "*partecipazioni in imprese controllate*" oppure la voce BIII1b) "*partecipazioni in imprese collegate*".  
La perdita si rileva nella voce D19a) "*svalutazioni di partecipazioni*" e comporta una riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato sopra indicate.  
Il risultato d'esercizio della partecipata concorre così alla formazione del risultato d'esercizio della partecipante.
170. L'articolo 2426, numero 4, 3° capoverso prevede che negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.
171. L'obbligo di accantonamento ad una "*Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni*" da applicazione del metodo del patrimonio netto deve intendersi imposto dall'articolo 2426, numero 4 solo con riferimento alla rivalutazione non assorbita dalla "*perdita propria*" della partecipante.  
Pertanto:
- a) se l'utile d'esercizio della partecipante è superiore alla rivalutazione, quest'ultima è soggetta al citato divieto di distribuzione in quanto non assorbita; quindi, in sede di approvazione del

bilancio e conseguente destinazione dell'utile d'esercizio, la rivalutazione deve essere interamente iscritta in una riserva non distribuibile, distintamente indicata nell'ambito della voce AVII "Altre riserve";

- b) se l'utile d'esercizio della partecipante è inferiore alla rivalutazione (assorbimento parziale), l'importo da iscrivere in una riserva non distribuibile è pari all'utile d'esercizio della partecipante (o alla parte che residua dopo aver assolto l'obbligo di destinazione alla riserva legale);
- c) se il conto economico della partecipante evidenzia una perdita di esercizio, non si procede all'accantonamento a riserva in quanto la rivalutazione è stata in tutto compensata con la "perdita propria" della partecipante.

172. Tale riserva può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi.

#### **Perdite che eccedono il valore della partecipazione e perdite durevoli di valore**

173. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

174. La partecipazione si svaluta comunque in presenza di perdite durevoli di valore, determinate ai sensi di quanto disposto dall'OIC 21, anche nei casi in cui ciò comporti la necessità di iscrivere la partecipazione ad un importo inferiore a quello determinato applicando il metodo del patrimonio netto. Ciò si verifica quando la perdita di valore sia causata da fattori che non trovano riflesso immediato nei risultati negativi della partecipata.

175. In presenza di più partecipazioni, alle quali debba applicarsi il metodo del patrimonio netto, questo si applica ad ogni singola partecipazione e di conseguenza non può essere effettuata una valutazione su base aggregata delle partecipazioni. Pertanto la svalutazione da apportare ad una partecipazione non può essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

#### **Variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio**

176. Se il patrimonio netto della partecipata aumenta, in conseguenza di rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali, o diminuisce, per riduzione del capitale sociale o distribuzione di riserve, in misura corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indisponibile. Tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante.

177. Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della partecipante (come ad esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di

un'operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l'ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D18a) "*rivalutazioni di partecipazioni*", mentre se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) "*svalutazioni di partecipazioni*". Per un esempio di questo trattamento, si veda l'appendice F "*Esempio ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto di un aumento di capitale della partecipata sottoscritto da un nuovo socio*".

### **Il trattamento dei dividendi distribuiti**

178. I dividendi distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti positivi di reddito. Tuttavia, essendo stati già rilevati dalla partecipante quali utili prodotti dalla partecipata, essi non possono essere imputati nel conto economico, pena un'evidente duplicazione.

I dividendi percepiti sono pertanto portati a riduzione della corrispondente voce "*partecipazioni*"; nel contempo si libererà, diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione della partecipazione.

179. Se la partecipata possiede una partecipazione nella partecipante, legittimamente assunta nei limiti indicati all'articolo 2359-*bis*, comma 1, codice civile, e quest'ultima ha assegnato parte dei propri utili alla partecipata, riducendo così il proprio patrimonio netto, il risultato d'esercizio della partecipata — che comprende tali dividendi e che la partecipante assume nel proprio conto economico con il metodo del patrimonio netto — non è depurato dei suddetti dividendi. Essi vanno a reintegrare il patrimonio netto della partecipante.

### **Partecipazione indiretta al capitale della controllata/collegata**

180. Il metodo del patrimonio netto può applicarsi alle partecipazioni possedute sia direttamente, sia indirettamente tramite altre società.

Nel caso in cui la partecipante possieda una partecipazione in una società controllata che a sua volta possiede partecipazioni di controllo o collegamento, il metodo del patrimonio netto si applica dopo che nel bilancio di quest'ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell'ipotesi che la partecipante possieda una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, si assume il valore risultante da tale bilancio.

### **Acquisizione e cessione di quote di partecipazione**

#### ***Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione – trattamento della differenza tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata***

181. Dopo l'acquisizione del controllo, o influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la relativa differenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l'ammontare pari all'incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio della partecipata. Tale differenza è trattata analogamente alla differenza iniziale.

### ***Determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto***

182. La plusvalenza o la minusvalenza (utile o perdita) derivante dalla cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto si calcola come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio e si imputa al conto economico. Gli eventuali oneri di transazione non concorrono alla formazione del saldo della plus/minusvalenza.
183. Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota della partecipata, se c'è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito durevolmente il valore della parte non ceduta (per esempio, quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo), il residuo valore della partecipazione dovrà essere adeguatamente svalutato per l'ammontare del valore di carico residuo eccedente il valore recuperabile.

### **Cambiamento del criterio di valutazione**

184. Nel caso in cui la società possieda una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Negli esercizi successivi, si valuterà secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto.
185. In assenza del bilancio consolidato, in sede di passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto si possono ipotizzare due fattispecie, a seconda che la partecipante disponga o meno di una situazione patrimoniale (extracontabile) di cui ai paragrafi 158-159 che è stata redatta all'atto dell'acquisto della partecipata tenendo conto del costo sostenuto, distribuito tra attività e passività, mediante rettifica dei valori contabili sulla base dei loro valori correnti:
- a) quando tale situazione patrimoniale (extracontabile) è disponibile, il metodo del patrimonio netto si applica retroattivamente a partire dalla data di acquisizione della partecipazione. In particolare, la differenza iniziale fra costo di acquisto e corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale iniziale della partecipata alla data di acquisizione, si tratta secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto. Negli esercizi successivi all'acquisizione, si effettuano le rettifiche per aggiornare annualmente gli effetti della iniziale differenza fra costo di acquisto e valore contabile della partecipata.
- A partire dall'esercizio dell'acquisizione della partecipazione, nell'applicazione del metodo del patrimonio netto si terrà conto della quota di pertinenza dei risultati economici degli esercizi successivi, nonché della quota di pertinenza delle altre variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico di detti esercizi.
- Dal confronto, alla data del cambiamento del criterio di valutazione, tra il valore della partecipazione determinato con il metodo del patrimonio netto e quello contabile iscritto nel bilancio della partecipata può emergere un valore superiore — differenza positiva — o un valore inferiore — differenza negativa.
- In caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente aumento del valore di iscrizione della partecipazione e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo

corrispondente accreditamento ad una riserva indisponibile.

In caso di differenza negativa, si è in presenza di una minusvalenza, attribuibile a risultati d'esercizio negativi della partecipata, che non hanno dato luogo ad una rettifica del costo per perdita durevole di valore; in tal caso, ancorché la rettifica non abbia avuto luogo in considerazione della previsione di temporaneità della perdita, il valore della partecipazione si riduce imputando a conto economico la conseguente svalutazione fra le componenti straordinarie di reddito;

- b) quando la suddetta situazione patrimoniale extracontabile della partecipata riferita alla data dell'acquisizione non è disponibile, la partecipante confronta il valore contabile partecipazione all'inizio dell'esercizio con l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata alla stessa data; tale patrimonio netto sarà stato previamente assoggettato alle rettifiche extracontabili previste per l'applicazione di detto metodo.

Si possono presentare due ipotesi, a seconda che la differenza fra la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata e il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio della partecipante sia positiva o negativa.

In caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo ad un corrispondente incremento della voce "*partecipazioni*" iscritta nelle "*Immobilizzazioni finanziarie*" della partecipante e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indisponibile.

In caso di differenza negativa, essa costituisce:

- o una minusvalenza attribuibile ai risultati negativi d'esercizio della partecipata, che non hanno comportato la svalutazione nella supposizione di non essere in presenza di una perdita durevole, per cui occorre svalutare la partecipazione stessa imputando la riduzione di valore fra le componenti straordinarie di reddito,
- o, allorché è comprovato che non può trattarsi di minusvalenza, in questo caso essa va considerata quale rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata, cioè del bilancio di apertura dell'esercizio al termine del quale la partecipante ha deciso di passare dal criterio del costo a quello del patrimonio netto.

Ottenuta comunque la corrispondenza fra patrimonio netto eventualmente rettificato e valore di carico nella partecipante, questa assumerà il risultato d'esercizio della partecipata rettificato con le specifiche tecniche del metodo qui esaminato.

186. Il metodo del patrimonio netto è abbandonato allorché la partecipante abbia perso il controllo e/o l'influenza notevole sulla partecipata, oppure quando la partecipazione non costituisca più un'immobilizzazione essendo stata iscritta nell'attivo circolante in previsione di una cessione a breve termine; può essere abbandonato anche nel caso in cui la partecipazione rappresenti un bene posseduto al solo scopo di trarre dall'investimento un utile di natura finanziaria in forma sistematica.
187. La modificazione dei criteri di valutazione non può invece essere arbitraria, in quanto i principi contabili tutelano l'uniformità dei criteri medesimi e la loro costante applicazione nel tempo.
188. Quando il metodo del patrimonio netto è abbandonato, il valore risultante nel bilancio dell'esercizio precedente si assume quale valore di costo e costituisce il limite anche per gli eventuali ripristini di valore. Esso, nella determinazione del valore da iscrivere nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento di criterio, si riduce per eventuali perdite durevoli di valore se la partecipazione

permane tra le immobilizzazioni finanziarie. Se la partecipazione è iscritta nell'attivo circolante, l'importo assunto quale valore di costo viene confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, ai fini di adottare il minore dei due.

### **NORME TRANSITORIE**

189. A partire dall'entrata in vigore del presente principio non è più ammesso l'utilizzo del cd. "*metodo patrimoniale*" che prevede l'imputazione direttamente a patrimonio netto dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto.
190. Da tale data tutti gli effetti sul bilancio derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto seguono la logica del c.d. metodo reddituale previsto al capitolo "*Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva*". Di conseguenza, anche i dividendi percepiti dalla partecipante sono rilevati in bilancio secondo quanto previsto dal presente principio indipendentemente dal metodo con cui erano stati precedentemente contabilizzati gli utili della partecipata presso la partecipante.

### **DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

191. L'OIC 17 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.



## APPENDICE A - APPENDICE LEGISLATIVA SUL BILANCIO CONSOLIDATO

La disciplina del bilancio consolidato è contenuta nel D.Lgs. 127/91 e sue successive modificazioni.

- L'articolo 25, che introduce l'obbligo di redazione, stabilisce che:
  - “1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.*
  - 2. Lo stesso obbligo hanno gli enti pubblici economici di cui all'articolo 2201 codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata”.*
- L'area di consolidamento è regolata dall'articolo 26:
  - “1. Agli effetti dell'articolo 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.*
  - 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:*
    - a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;*
    - b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.*
  - 3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.*
- In base all'articolo 2359 codice civile, citato al paragrafo precedente, sono considerate società controllate:
  - “1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
  - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
  - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*
- 2. Ai fini dell'applicazione dei numeri (1) e (2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*
- 3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.*

- L'articolo 27 regola i casi di esonero dall'obbligo di consolidamento. In particolare, l'articolo 27 prevede che:

*“1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:*

- a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;*
- b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;*
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.*

*2. L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati.*

*3. Non sono inoltre soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.*

*3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.*

*4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:*

- a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità Europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità Europee;*
- b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati.*

*5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata”.*

- L'articolo 28 individua i casi di esclusione dal consolidamento di società controllate, facoltativi, come segue:

*“a) quando la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;*

*b) quando l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;*

*c) quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;*

*d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione”.*

- In materia di clausole generali, l'articolo 29 dispone che:
  1. *Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.*
  2. *Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.*
  3. *Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.*
  4. *Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.*
  5. *Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.*
  6. *Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro”.*
  
- L'articolo 30 dispone che:
  1. *La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.*
  2. *La data di riferimento del bilancio consolidata può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.*
  3. *Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato”.*
  
- I principi di consolidamento sono disciplinati dall'articolo 31 come segue:
  1. *Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.*
  2. *Sono invece eliminati:*
    - a) *le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;*
    - b) *i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;*
    - c) *i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate fra le imprese medesime;*
    - d) *gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.*
  3. *Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi a operazioni correnti*

dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

4. Ai fini dell'eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci «azioni o quote proprie» e «riserva per azioni o quote proprie».

- Per ciò che concerne struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, si deve fare riferimento all'articolo 32:

*“1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'articolo 29, dandone motivazione nella nota integrativa.*

*2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.*

*3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «capitale e riserve di terzi».*

*4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata «utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi».*

- In merito al consolidamento delle partecipazioni, si fa riferimento all'articolo 33. In particolare:

*“1. L'eliminazione prescritta dall'articolo 31, secondo comma, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.*

*2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.*

*3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «riserva di consolidamento», ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri»; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata «differenza da consolidamento» o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'articolo 2426, n. 6), del codice civile.*

*4) Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa”.*

- L'uniformità dei criteri di valutazione è disposta dall'articolo 34 come segue:

*“1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.*

*2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante”.*

- L’articolo 35 prevede la seguente opzione in materia di criteri di valutazione:
  - “1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato.
  2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile”.
  
- Quanto alle partecipazioni non consolidate, l’articolo 36 dispone che:
  - “1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell’articolo 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.
  2. Quando l’entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedenti”.
  
- L’articolo 37 disciplina il metodo del consolidamento proporzionale alla partecipazione:
  - “1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un’impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell’articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
  2. In tal caso l’inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta”.
  
- In base a quanto richiesto dall’articolo 38:
  - “1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:
    - a. i criteri di valutazione applicati;
    - b. i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;
    - c. le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo;
    - d. la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità»;
    - e. distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
    - f. la composizione delle voci «ratei e risconti» e della voce «altri accantonamenti» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
    - g. l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
    - h. se l’indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l’importo complessivo degli impegni non risultanti

- dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28;
- i. se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
  - l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri;
  - m) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari», quando il loro ammontare è significativo;
  - n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'articolo 37;
  - o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.
  - o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli allontanamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
  - o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
    - 1) il loro fair value;
    - 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
  - o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
    - 1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
    - 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;
  - o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;
  - o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;
  - o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per gli altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al

gruppo.

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

- a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'articolo 26;
- b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 37;
- c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'articolo 36;
- d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lett. o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lett. d-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”.

– Secondo l'articolo 39:

“1. Gli elenchi previsti nell'articolo 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:

- a. la denominazione, la sede e il capitale;
  - b. le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
  - c. se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
2. La ragione dell'inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.
3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.
4. È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio a imprese incluse nel consolidamento o a imprese da queste controllate o con queste collegate”.

– L'articolo 43 stabilisce che:

“1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato”.

## **APPENDICE B - SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO**

### **ESEMPIO 1- Schema di stato patrimoniale consolidato**

Qui di seguito si fornisce un esempio di schema di stato patrimoniale consolidato.

#### **ATTIVO**

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
  - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
  - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
  - 5) avviamento;
  - 5-*bis*) differenza da consolidamento;
  - 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
  - 7) altre.
- Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
  - 2) impianti e macchinario;
  - 3) attrezzature industriali e commerciali;
  - 4) altri beni;
  - 5) immobilizzazioni in corso e acconti.
- Totale.

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
  - a) imprese controllate non consolidate;
  - b) imprese collegate;
  - c) imprese controllanti non consolidate;
  - d) altre imprese;
- 2) crediti:
  - a) verso imprese controllate non consolidate;



- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti non consolidate;
- d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni.

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate non consolidate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti non consolidate;
- 4-*bis*) crediti tributari;
- 4-*ter*) imposte anticipate;
- 5) verso altri.

Totale.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti non consolidate;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
- 6) altri titoli.

Totale.

IV – Disponibilità liquide

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

## **PASSIVO**

A.1) Patrimonio netto di gruppo:

I – Capitale

II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III – Riserve di rivalutazione

IV – Riserva legale

V – Riserve statutarie

VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI-*bis* – Riserva di consolidamento

VI-*ter* – Riserva da differenze da traduzione

VII – Altre riserve

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo.

A.2) Patrimonio netto di terzi:

I – Capitale e riserve di terzi

II - Utile (perdita) di terzi

Totale patrimonio netto di terzi.

Totale patrimonio netto consolidato.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

2-*bis*) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate non consolidate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti non consolidate;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Totale.

## **ESEMPIO 2 – Schema di conto economico consolidato**

Qui di seguito si fornisce un esempio di schema di conto economico consolidato.

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
  - a) salari e stipendi;
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto;
  - d) trattamento di quiescenza e simili;
  - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni;

- a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate;
- 16) altri proventi finanziari:
  - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate;
  - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
  - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti non consolidate;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate non consolidate, verso collegate e verso controllanti;
- 17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15+16-17±17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
  - a) di partecipazioni;
  - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni:
  - a) di partecipazioni;
  - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) consolidati dell'esercizio

Risultato di pertinenza del gruppo

Risultato di pertinenza dei terzi.

## **APPENDICE C - LINEE GUIDA GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI CORRENTI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ**

1. Per la determinazione del valore corrente delle differenti attività ci si basa su indicatori diversi di tale valore, a seconda della loro natura, come ad esempio il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, ecc. Tuttavia, il valore corrente delle singole attività, determinato in base ai paragrafi seguenti, non può mai superare il rispettivo valore recuperabile, pari al maggiore tra il valore netto di realizzo o il valore recuperabile tramite l'uso.
2. Il valore corrente dei crediti tiene conto del loro valore di presumibile realizzazione, determinato secondo quanto previsto dall'OIC 15 "*Crediti*".
3. Per il valore corrente dei titoli si fa riferimento al loro valore netto di realizzo determinato secondo quanto previsto dall'OIC 20 "*Titoli di debito*".
4. Per il valore corrente delle rimanenze di magazzino ci si basa come segue:
  - a) per i prodotti finiti, si fa riferimento al prezzo di vendita meno i costi diretti di vendita e il ragionevole margine derivante dalla vendita stessa;
  - b) per i prodotti in corso di lavorazione, si fa riferimento al prezzo di vendita, detratti i costi di completamento, i costi diretti di vendita e il ragionevole margine derivante dal completamento e dalla vendita;
  - c) per le materie prime, si fa riferimento al costo di sostituzione per quantità similari acquistate in normali circostanze di mercato.

Per maggiori dettagli si rinvia all'OIC 13 "*Rimanenze di magazzino*".

5. Per il valore corrente dei beni ammortizzabili ci si basa come segue:
  - a) per i beni strumentali, si fa riferimento al valore di mercato, vale a dire al costo corrente di sostituzione, modificato per tenere conto del deperimento, dell'obsolescenza ecc.;
  - b) per i beni destinati alla alienazione, si fa riferimento al valore netto di realizzo;
  - c) per brevetti, marchi e diritti simili in assenza di un valore di mercato si tiene conto dei flussi finanziari attesi attualizzati, purché essi siano stimati tramite valori ragionevolmente determinabili.

Per tutte le categorie di beni ammortizzabili, in assenza di un attendibile valore di mercato si tiene conto dei flussi finanziari attesi, come indicato per i brevetti, marchi e diritti simili.

## **APPENDICE D – ESEMPI DI ELIMINAZIONE DI UTILI E PERDITE INFRAGRUPPO**

Si riportano alcuni esempi di eliminazione di utili e perdite infragruppo, nei quali, per semplicità, sono trascurati gli effetti fiscali:

- La società A possiede il 60% della società B. A vende prodotti a B con un utile interno di 100.000 euro. Assumendo che B alla chiusura dell'esercizio abbia venduto a terzi la metà dei prodotti, le giacenze di magazzino consolidate e l'utile consolidato dell'esercizio sono ridotti di 50.000 euro.
- La società A possiede il 60% della società B. A compra macchinari da B per 100.000 euro e B rileva un utile di 20.000 euro. Il macchinario è esposto nel bilancio consolidato per 80.000 euro. Lo storno dell'utile di 20.000 euro comporta una riduzione dell'utile consolidato (utile attribuibile ai soci di maggioranza) e dell'utile attribuibile ai soci di minoranza rispettivamente di 12.000 euro (60% di 20.000 euro) e di 8.000 euro. Se il macchinario ha una vita economica utile di 10 anni, la quota di ammortamento annuale è ridotta di 2.000 euro di cui 800 euro di pertinenza dei soci di minoranza.
- La società A possiede l'80% della società B ed il 90% della società C. B compra da C merci per 10.000 euro che costano a quest'ultima 6.000 euro con un utile di 4.000 euro. Se alla data del bilancio consolidato le merci sono ancora tra le giacenze di B, lo storno dell'utile dalle giacenze ha come contropartita il risultato economico consolidato per 3.600 euro (90% di 4.000 euro) e il risultato di pertinenza dei soci di minoranza per 400 euro.

## **APPENDICE E - IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA**

- In tema di bilancio di esercizio l'articolo 2426, numero 4, codice civile prevede che:

*“le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.*

- In tema di disciplina del bilancio consolidato l'articolo 36 del D.Lgs. 127/1991 prevede che:

*“1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell'articolo 2426, numero 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.*

*2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedenti”.*



**APPENDICE F - ESEMPIO DI UN AUMENTO DI CAPITALE DELLA PARTECIPATA SOTTOSCRITTO DA UN NUOVO SOCIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO**

**IPOTESI**

31.12 esercizio x

- a) Alfa ha un patrimonio netto di 1.000.000 euro e un capitale sociale di 400.000 euro
- b) Beta detiene una partecipazione nella società Alfa pari al 40%
- c) Beta valuta la partecipazione in Alfa con il metodo di patrimonio netto. La partecipazione è iscritta nell'ultimo bilancio di Beta a 400.000, che corrisponde alla quota di sua pertinenza del patrimonio netto di Alfa

Esercizio x+1

- d) la partecipata aumenta il capitale sociale di 80.000 euro e le relative azioni sono interamente sottoscritte da un nuovo socio. Le nuove azioni sono emesse con un sovrapprezzo di 240.000 euro. Per effetto di questa operazione il patrimonio netto di Beta passa da 1.000.000 a 1.320.000
- e) A seguito di questa operazione, la partecipazione di Alfa al capitale di Beta passa dal 40% al 33%.

La partecipazione detenuta da Beta in Alfa subisce le seguenti modifiche:

	<b>Ante aumento</b>	<b>Post aumento</b>
Valore nominale della quota di capitale sociale posseduta	160.000	160.000
% di capitale posseduto	40%	33%
160.000/400.000	40%	
160.000/480.000		33,3%
Patrimonio netto	1.000.000	1.320.000
Valutazione della partecipazione	400.000 (40% x 1.000.000)	440.000 (33,3% x 1.320.000)

Il valore della partecipazione è aumentato perché i sottoscrittori dell'aumento di capitale hanno pagato le azioni di nuova emissione ad un valore superiore alla quota di patrimonio netto corrispondente. Ipotizzando inoltre che nell'esercizio in cui si verifica l'aumento di capitale la società Alfa consegua un risultato di pareggio, alla data di chiusura dell'esercizio nel bilancio redatto si iscrive l'aumento di valore della partecipazione (pari a 40.000 euro) in contropartita alla voce D18 "rivalutazioni di partecipazioni".

## APPENDICE G – LOGICHE DI FONDO DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE

### Sezione bilancio consolidato

#### *Nozioni di controllo e collegamento*

1. Rispetto alla precedente versione dell'OIC 17 sono state semplificate le parti relative alle nozioni di controllo e collegamento, allineandole al testo di legge. Per le argomentazioni che seguono si è preferito allinearsi al testo di legge.
2. Nel nostro ordinamento giuridico la fonte primaria è la legge (comunitaria e nazionale), rispetto alla quale i principi contabili nazionali assumono una funzione di interpretazione e integrazione nel campo squisitamente della tecnica contabile. Le nozioni di controllo e collegamento sono nozioni giuridiche che vanno ben oltre i confini delle questioni propriamente tecnico-contabili. Si tratta piuttosto di istituti giuridici con una rilevanza che molto spesso supera l'ambito del bilancio consolidato (sono infatti numerose le discipline che si rifanno alla nozione di controllo e collegamento contenuta all'articolo 2359 codice civile). Sotto questo profilo, un'autonoma linea interpretativa dell'OIC, non solo sarebbe discutibile sul piano delle fonti normative, ma sarebbe potenzialmente foriera di sovrapposizioni o equivoci con danno per gli operatori.
3. Quanto precede giustifica anche la diversità del sistema delle fonti normative contabili che non permette di replicare in ambito nazionale le soluzioni adottate nel contesto IAS/IFRS (IFRS 10) e FASB. Infatti, sia gli IAS/IFRS, perché per definizione non subordinati a nessuna giurisdizione legislativa, sia gli sFAS, in assenza di una disciplina federale degli istituti giuridici in esame, sono fonti primarie e come tali sono legittimati a dettare le regole che poi le imprese sono tenute ad applicare anche nel campo del controllo e del collegamento. Nel caso degli IAS/IFRS, tra l'altro, ove lo IASB volesse evitare di regolamentare profili giuridici quali il controllo rimettendo la materia alle giurisdizioni locali, ne deriverebbe un danno rilevantissimo alla confrontabilità tra bilanci di operatori *cross-border* che, come noto, è l'obiettivo principale del riconoscimento dello *standard setter* globale

#### *Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo*

4. Il nuovo OIC 17 precisa che in caso di cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo la plusvalenza o minusvalenza derivante dall'operazione è sempre imputata al conto economico consolidato.
5. Questo appare più in linea con la logica dell'approccio della teoria della *parent* seguito dal D.Lgs. 127/1991 in sede di acquisto della partecipazione e ora trattato a sistema dal principio con riferimento alle transazioni che portano ad una variazione della quota partecipativa della capogruppo senza perdita di controllo.
6. Infatti, il principio prevede che acquisti e cessioni senza perdita di controllo siano rappresentati come transazioni effettuate dalla capogruppo, ossia alla stregua di transazioni attraverso cui si rappresenta e si aggiorna il costo pagato dalla capogruppo (ad esempio, aumenta la quota di avviamento iscritta nel bilancio consolidato).

Ciò significa che in sede di primo consolidamento si rilevano soltanto i plusvalori riferibili alla quota di pertinenza della capogruppo mentre le successive variazioni nell'interessenza partecipativa senza perdita di controllo modificano il costo di iscrizione della partecipazione (aumento o diminuzione dell'avviamento iscritto). In questa prospettiva, i soci di minoranza infatti sono in sede di acquisto considerati, almeno per quanto riguarda gli extra-valori rispetto a quelli contabili della partecipata, alla stregua sostanzialmente di un terzo e coerentemente le operazioni traslative di quote partecipative non sono mai da trattare come un'operazione con soci da imputare a patrimonio netto. Pertanto, la differenza non può essere imputata a patrimonio netto.

## **Sezione metodo del patrimonio netto**

### ***Operazioni sul capitale della partecipata***

7. L'OIC 17 chiarisce il trattamento contabile operazioni sul capitale della partecipata, che non hanno concorso alla formazione del risultato economico della medesima, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante, quale ad esempio l'aumento del capitale a favore di un nuovo socio con diluizione della quota del partecipante).
8. A questo riguardo, il principio precisa che *“in tal caso la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un'operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione.”* Ciò in quanto tale variazione rappresenta l'effetto di un'operazione compiuta da un terzo tale da modificare la cointeressenza della partecipante. In altre parole, l'operazione è rappresentata alla stregua di un atto traslativo (operazione di cessione) di quote partecipative della partecipata per effetto delle quali la partecipante vede modificarsi il proprio coinvolgimento della partecipata, realizzando il conseguente realizzo di un plusvalore o minusvalore.
9. La soluzione adottata è in sintonia con la logica dell'approccio della teoria della *parent* (che ispira il metodo del patrimonio netto), dove le operazioni traslative di quote partecipative non sono mai trattate come un'operazione con soci da imputare a patrimonio netto trattandosi di operazioni effettuate con soggetti terzi (tanto che questi non appaiono mai nel patrimonio della *parent*).